

- dichiarare che gli effetti del regolamento annullato e di qualsiasi misura di esecuzione da esso derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede l'annullamento dell'articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede l'annullamento dell'intero regolamento.

Ad avviso della Commissione, le disposizioni di cui trattasi sono incompatibili con gli articoli 290 e 291 TFUE nella parte in cui prevedono l'uso di atti delegati, dal momento che gli atti delegati in questione non integrano o modificano l'atto legislativo, ma vi danno esecuzione.

(¹) GU L 347, pag. 74.

Impugnazione proposta il 4 marzo 2014 dalla Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA avverso la ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014, causa T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione

(Causa C-102/14P)

(2014/C 135/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. (rappresentante: Jiménez Perona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare in toto l'ordinanza pronunciata dal Tribunale (Seconda Sezione) il 13 gennaio 2014, causa T-134/12, relativamente all'irricevibilità del ricorso di annullamento;
- o, in subordine, annullare una o più delle parti che costituiscono detta ordinanza
 - annullare la citata ordinanza relativamente agli aiuti ricevuti per i progetti menzionati nella prima pagina del ricorso di annullamento, e
 - annullare la citata ordinanza relativamente all'irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto *Bey Watch*, e
 - annullare la citata ordinanza relativamente all'irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto *Indect*, e
 - annullare la citata ordinanza relativamente all'irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per i restanti progetti
- rinviare in toto l'ordinanza al Tribunale affinché la esamini nel merito;
- o, in subordine, rinviare la o le parti che la Corte indichi, affinché il Tribunale le esamini nel merito;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle della causa T-134/12, vertente sui medesimi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di taluni documenti presentati dalla ricorrente nel ricorso. A parere di quest'ultima il Tribunale avrebbe omesso di considerare fatti, omissioni e documenti di grande rilevanza per la motivazione dell'ordinanza.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, avrebbe ritenuto utilizzabile soltanto il rimedio giurisdizionale ex articolo 272 TFUE e non quello ex articolo 263 del medesimo trattato.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che la Commissione avrebbe indotto in errore la ricorrente, lasciando intendere che le note di addebito avrebbero costituito un atto definitivo adottato nell'esercizio delle sue competenze proprie e che di conseguenza poteva essere oggetto di ricorso. Violazione da parte del Tribunale del principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all'articolo 20 [e 21] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di fatti, omissioni e documenti indicati nei punti iniziali del ricorso per cassazione.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, nella valutazione da parte del Tribunale dell'insussistenza della motivazione e della circostanza che la Commissione non si sarebbe nemmeno minimamente espressa riguardo a gran parte delle argomentazioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso di annullamento.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da errori di fatto e di diritto del Tribunale, nella valutazione delle prove, riguardo all'irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente al progetto *Bey Watch*, che ne metterebbe a rischio la fattibilità. La ricorrente dimostrerebbe l'idoneità della domanda vertente sulla responsabilità extracontrattuale e la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai sensi della giurisprudenza comunitaria al fine di far valere detta responsabilità.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, nella valutazione delle prove, riguardo all'irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente al progetto *Indect*, in quanto il Tribunale avrebbe preso in considerazione come unico mezzo di ricorso, ai fini di far valere la responsabilità per mancanza di motivazione della Commissione, la via della responsabilità contrattuale, mentre secondo la giurisprudenza comunitaria l'unica via possibile sarebbe quella responsabilità extracontrattuale.

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da errori di fatto e di diritto del Tribunale, nella valutazione delle prove, riguardo all'irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente ai restanti progetti, in quanto il Tribunale avrebbe esteso la propria giurisdizione come se fosse competente ex officio.

Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-114/14)

(2014/C 135/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, L. Lozano Palacios)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivantigli dagli articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in quanto non ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto i servizi postali prestati dai servizi pubblici postali e le cessioni di beni accessori ad essi e le cessioni al valore facciale di francobolli validi per l'affrancatura nel suo territorio;
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ha proposto ricorso contro il Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 258 TFUE per i seguenti motivi.

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 dispone che gli Stati membri esentano dall'obbligo fiscale le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni che sono effettuate dai servizi pubblici postali.